



GAL Montagne Biellesi
Via Bassetti 1 – 13866 – CASAPINTA (BI)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“DAL TESSILE AL TERRITORIO, LE SPECIFICITA’ TERRITORIALI COME NUOVO
MOTORE DI SVILUPPO DELL’AREA GAL
”

Linea di intervento 2: QUALITA’ DELL’ ACCOGLIENZA

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Riqualificazione del sistema delle aree camper

Mis 313. 2B

Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l’invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Adesione al Protocollo di intesa per la costruzione del “Sistema degli operatori turistici del GAL”

Allegato A.3 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento da parte del proprietario

Allegato A.4 Dichiarazione in materia di de minimis

Allegato A.5 Accordo per la costruzione di pacchetti turistici

Allegato A.6 Scheda di adesione al “Sistema degli operatori turistici del GAL”

Allegato B Dichiarazione di conclusione dell’intervento e richiesta di collaudo

Allegato C Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

Allegato D Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 -Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagne Biellesi, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 -Asse IV LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi descritti al successivo art. 6.

Articolo 2 -Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04/02/09, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale (PSL) presentato dal GAL Montagne Biellesi intitolato "Dal tessile al territorio - le specificità territoriali come nuovo motore di sviluppo per l'area GAL" con l'obiettivo di creare opportunità di diversificazione e riconversione del sistema produttivo dell'area GAL sfruttando le peculiarità agricole, paesaggistiche e naturalistiche del territorio

2. Il Programma di Sviluppo Locale del GAL Montagne Biellesi si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

- Linea di intervento 1: qualità dei prodotti ;
- Linea di intervento 2: qualità dell'accoglienza
- Linea di intervento 3: qualità dei servizi;
- Linea di intervento 4: qualità del paesaggio costruito.

3. Il presente bando, si inserisce nella Linea di intervento 2 "Qualità dell'accoglienza" la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si pone i seguenti obiettivi:

- Definizione di standard di qualità operativi, che rappresentino uno stimolo ed un riferimento per la creazione di un'offerta pienamente commercializzabile
- Qualificazione delle strutture, in relazione alla qualità degli spazi, all'offerta di prodotti locali nella ristorazione, ma anche all'ampliamento della gamma dei servizi offerti.
- Ampliamento della capacità ricettiva, attraverso il potenziamento delle strutture ricettive e delle aree di sosta camper già esistenti.
- Ampliamento dei servizi a completamento dell'offerta e creazione di nuove opportunità occupazionali nel comparto.
- Sviluppo di nuovi attrattori per gli amanti del turismo outdoor
- Miglioramento delle competenze degli operatori
- Creazione di canali di vendita per le produzioni locali, complementari rispetto a quello principale, rappresentato del mercato locale.
- Creazione di occasioni per fare conoscere a potenziali nuovi residenti, eventualmente anche stagionali le attrattive del territorio GAL.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d'intervento 2 "Qualità dell'accoglienza" del PSL, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della misura: 313.2.2b – Qualificazione del sistema delle aree camper. Questa misura intende rafforzare il sistema dell'offerta turistica ritenendo il target turistico dedito all'utilizzo del camper particolarmente coerente con le tipologie di offerta che si intendono prioritariamente sviluppare. E' poi intenzione del GAL promuovere la connessione tra questo tipo di servizio e l'offerta esistente a livello di ristorazione e servizi al turista premiando quelle realtà che siano in grado di dimostrare una fattiva collaborazione con il sistema turistico esistente.

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

- qualificare l'offerta, in riferimento ai requisiti definiti dallo studio propedeutico e riassunti nei successivi punti 3, 4 e 5;
- ampliare la gamma di servizi usufruibili dal turista;

- promuovere l'utilizzo di prodotti del territorio nel settore ricettivo e della ristorazione.
3. Nello specifico, sulla base dei risultati dello Studio propedeutico del mercato turistico locale, realizzato dal GAL in attuazione della Misura 313.2.2a, si intende favorire la creazione di una **rete di operatori turistici**, aggregati attraverso il modello del **Club di prodotto**
4. La rete avrà il compito di promuovere, a vantaggio dei propri associati, il **"turismo outdoor"**, ovvero quella tipologia di prodotto turistico per il quale il territorio ha evidenziato un evidente vantaggio competitivo, come risulta dallo Studio realizzato dal GAL e pubblicato sul sito www.montagnebiellesi.it. Nello specifico il GAL sta fattivamente collaborando con ATL ed altri soggetti istituzionali e privati dei limitrofi areali Valsesiani e Canavesani per la realizzazione di un progetto di sviluppo turistico e territoriale, ritenuto particolarmente strategico dal GAL Montagne biellesi denominato "Tracce dei ghiacciai" (www.traccedeighiacciai.it) ed il cui format è già stato presentato ad Eurobike 2012.
- Questa iniziativa prevede, grazie anche all'intervento di sponsor privati, la definizione di un percorso ciclabile, realizzato su tracciati già esistenti e praticabili, che colleghi la Dora al Sesia e che unirà il Canavese con Alagna utilizzando il Tracciolino Biellese e la pista dell'Alta Valle Sessera come infrastrutture viarie di collegamento. Verrà anche pianificata una via a quote più basse che però non interesserà l'area GAL.
- L'operazione avrà però successo solo se al percorso ciclabile saranno affiancati una serie di servizi ed infrastrutture turistiche che lo rendano appetibile a diversi target di turisti outdoor (amatori, professionali, famiglie...) non solamente legati alla pratica del cicloturismo ma anche al trekking, equitazione e riscoperta delle tradizioni locali visto che il percorso si snoda lungo una delle aree tradizionalmente più ricche di offerta gastronomica tipica del territorio dell'area GAL. Quindi si è ritenuto importante dare una particolare priorità a quei beneficiari aderenti a "Tracce dei ghiacciai" tramite l'adesione al Club di prodotto (Protocollo di intesa) che verrà sottoposto agli operatori interessati al progetto stesso. Tale requisito di adesione verrà verificato dal GAL in sede di liquidazione del contributo.
5. L'ingresso degli associati nella rete sarà subordinato al possesso ed al mantenimento nel tempo di una serie di standard di qualità delle strutture ricettive e di ristorazione. Tali standard si riferiranno al tema dell' **"ospitalità"** intesa come capacità degli operatori locali di:
- valorizzare l'identità culturale, produttiva ed artigianale locale;
 - valorizzare i prodotti alimentari e i piatti tipici locali;
 - offrire servizi di accoglienza coerenti con i principi di una fruizione slow del territorio.
6. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL richiede – al legale rappresentante della microimpresa che effettua la domanda di contributo a valere sul presente bando, quale requisito di ammissibilità - la sottoscrizione del modello di adesione alla "Sistema degli operatori turistici dell'Area GAL" (Allegato 2 al modulo di domanda).

Articolo 4 -Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni:

Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena. Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Zumaglia, Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero (Fg. da 1 a 15 e da 20 a 24.), Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Casapinta, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Strona, Sostegno.

Articolo 5 - Tipologia di investimenti ammissibili

Sono prioritariamente ammissibili a contributo gli interventi che prevedono la ristrutturazione, il recupero, l'ampliamento o l'implementazione di nuovi servizi all'interno di aree camper esistenti ed autorizzate.

Saranno poi possibili anche le realizzazioni di nuove aree camper solo se connesse funzionalmente ad attività turistiche esistenti (es. ristoranti, agriturismi, centri sportivi...) con tangibile dimostrazione di funzionalità operativa tra le due attività o per soggetti aderenti al sopraccitato progetto "Tracce dei ghiacciai".

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

- interventi di recupero e riqualificazione strutturale (es. nuove pavimentazioni, realizzazione scarichi, nuove recinzioni, colonnine di servizio)
- modernizzazione e ristrutturazione dell'impiantistica (es. allacciamenti elettrici, scarichi, impianti di sicurezza) con eventuale ed auspicabile introduzione ed utilizzo di nuove soluzioni rispettose dell'ambiente e finalizzate al risparmio energetico.
- interventi di miglioramento della viabilità di accesso
- fornitura e posa cartellonistica di avvicinamento

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in strutture e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto o convenzione scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'immobile (cfr. Allegato A3).

Articolo 7 -Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 6.;

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di immobili e/o terreni;
- spese di gestione;
- lavori in economia;
- spese per l'attivazione di servizi wi-fi (canoni di abbonamento);
- materiale divulgativo ed informativo;
- complementi di arredo, minuterie e beni di consumo, quali stoviglie, oggettistica, utensili e altri oggetti similari, biancheria e tovagliati, scorte varie;
- macchinari, attrezzature e mobili usati.
- macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) e/o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
- costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.)

Articolo 8 -Beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'art. 6 comma 3 Tipo A del presente bando le microimprese (singole e associate) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e dal Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese

2. Ai sensi della citata normativa, si considera microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati¹ e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro².

¹ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

² Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del

3. Una singola microimpresa può presentare più domande di contributo, solo se riferite a strutture differenti che dispongano di specifica destinazione d'uso e specifica autorizzazione all'esercizio.

4. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL o rese disponibili dal GAL MB stesso a seguito di rimodulazione del proprio Piano Finanziario.

Articolo 9 – Intensità di aiuto

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al **40%** della spesa ammessa.

2. Il contributo è ammesso in regime “de minimis” (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 10

Articolo 10 -Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 8, per ogni domanda di contributo:

- -la spesa minima ammissibile è pari ad **€ 10.000,00**;
- -la spesa massima ammissibile è pari ad **€ 25.000,00**.

La scelta di ammettere domande con basso livello di spesa ammissibile, pur nella consapevolezza delle sperequazione tra impegno per la presentazione della domanda e successivo carico istruttorio per il GAL, costituisce una precisa scelta strategica da parte del GAL vista la necessità di coinvolgere nell'ambito della rete un numero il più possibile elevato di operatori, anche in assenza di interventi importanti da parte loro.

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 11 -Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 313.2b risultano pari a € 20.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 12 -Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente il contributo:

- deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- deve dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- deve fornire tavole progettuali in scala adeguata necessarie all'individuazione dei posti letto (max. 25) e dei posti tavola (max. 60 coperti), solo per le tipologie di intervento B.1, B.2 e B.3 dell'articolo 5.
- deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;

volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale

- non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per gli arredi/attrezzature e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve sottoscrivere l'Adesione al progetto "Sistema degli operatori turistici Ospitali" contenuta nell'Allegato A.2 al presente bando, con la relativa scheda di adesione - specifica per settore - (allegato A.6);
- deve impegnarsi ad onorare l'accordo per la costruzione dei pacchetti turistici per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori: comunque, al momento della corresponsione del saldo, verranno verificati i contenuti specifici degli impegni presi;
- deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis".

Articolo 13 -Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 313.2.2B nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito a specifiche Priorità del Richiedente, come definite al successivo comma 2;
- del punteggio assegnato alla Qualità dell'intervento realizzato e dei servizi da esso attivati o implementati, in applicazione dei punteggi esplicitati al successivo comma 3.

2. Caratteristiche del Richiedente:

PARAMETRO	REQUISITO	PUNTEGGIO
PARI OPPORTUNITA' E IMPRENDITORIA GIOVANILE (max. 2 punti)	L'intervento è proposto da: - ditte individuali il cui titolare sia donna o giovane di età inferiore ai 40 anni oppure - da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne o giovani di età inferiore ai 40 anni	2
PERIODO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (max. 6 punti)	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tutto l'anno	6
	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 200 e 364 giorni/anno	4
	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 120 e 199 giorni/anno	2
	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva meno di 120 giorni/anno	1
POSSESSO DEL MARCHIO ECOLABEL, EMAS, ISO 14000	La struttura oggetto dell'intervento è certificata con il marchio europeo ECOLABEL o EMAS o ISO 14000 (o ne ha avviato il percorso per ottenerli)	2

(max 4 punti)	La struttura oggetto dell'intervento ha avviato il percorso per l'ottenimento di marchio europeo ECOLABEL o EMAS o ISO 14000	1
COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE (max. 4 punti)	L'impresa che realizza l'intervento svolge già attività turistica nell'area GAL L'impresa che realizza l'intervento ha rapporti di collaborazione strutturata (convenzione o contratto di collaborazione) con altre imprese turistiche del territorio.	4 2
Punteggio Massimo Richiedente		16

3. Caratteristiche QUALITATIVE del Progetto:

PARAMETRO	REQUISITO	PUNTEGGIO
QUALITA' DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI OPERATORI (max. 6 punti) NB: i punteggi sono cumulabili	Numero di soggetti aderenti all'accordo (da 5 aderenti e oltre)	5
	Durata dell'accordo (da 4 anni e oltre)	1
INTEGRAZIONE CON L'OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO (max. 8 punti)	Collocazione della struttura interessata all'intervento in un contesto di fruizione turistica strutturato (circuito o percorso di livello almeno provinciale es. Ippovia, GTB, GTA);	4
	L'intervento previsto prevede la realizzazione di nuovi servizi o di attività coerenti e funzionali al progetto "Tracce dei ghiacciai", citato nelle premesse del presente bando, al quale l'azienda aderisce. <i>(l'effettiva adesione al progetto verrà verificata in sede di collaudo. L'eventuale inadempienza rispetto alla dichiarazione determinerà una diminuzione del punteggio attribuito e nel caso di discesa in graduatoria potrebbe essere revocato il contributo assegnato)</i>	8
PRIORITA' PER TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI (max. 10 punti)	Il progetto prevede il recupero e riqualificazione di aree camper già esistenti	10
	Il progetto prevede la realizzazione di una nuova area camper	4
NATURA MIGLIORATIVA DELL'INTERVENTO DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE (max 8 punti)	L'intervento prevede l'utilizzo di materiali naturali, tecnologie rispettose dell'ambiente e votate al risparmio energetico o all'utilizzo di energie rinnovabili	4
	L'intervento prevede interventi finalizzati ad un miglioramento estetico del sito ed un suo migliore inserimento nel contesto paesaggistico	4

SERVIZI ACCESSORI LEGATI ALL'AREA CAMPER (max 4 punti)	Il progetto prevede, da parte del soggetto gestore, la fornitura di servizi accessori tramite rapporti di collaborazione con soggetti esterni (es: punti vendita locali, auto-officine,) da dimostrare al momento del collaudo.	2 punti per ogni convenzione dimostrata
LIVELLO DI INNOVATIVITA' DEL SERVIZIO REALIZZATO RISPETTO AL TERRITORIO DEL GAL (max 4 punti)	Altre aree camper non sono attualmente presenti in un'isocrona di 30 minuti	4
	Altre aree camper non sono attualmente presenti in un'isocrona di 15 minuti	2
Punteggio Massimo Qualità Intervento		40

6. Il punteggio massimo, di cui al comma 1, complessivamente ottenibile da una domanda di contributo è pari a 56 punti, dei quali:

- **16** punti dal riconoscimento alla domanda stessa delle priorità specifiche del Richiedente di cui al precedente comma 2;

- **40** punti dal riconoscimento alla domanda stessa dei parametri qualitativi dell'intervento di cui al precedente comma 3

Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di **25** punti.

7. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo il punteggio attribuito al parametro "Priorità per tipologia degli interventi previsti"

Articolo 14 -Documentazione per la presentazione della domanda

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. **Modulo di domanda di contributo** (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea), compilato con i seguenti allegati:

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Adesione al Protocollo di intesa per la costruzione della "Sistema degli operatori turistici del GAL"

Allegato A.3 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario

Allegato A.4 Dichiarazione in materia di de minimis

Allegato A.5 Accordo per la costruzione di pacchetti turistici

Allegato A.6 Scheda di adesione al "Sistema degli operatori turistici del GAL"

B. Per imprese costituite in forma societaria, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.

C. Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, **in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento** e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.

D. Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

E. Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa;

- F. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare un prospetto costi/ricavi riferito all'ultimo anno di attività utilizzando il modello allegato. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- G. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita); nel caso la proprietà sia di un soggetto terzo, è fatto obbligo la compilazione della dichiarazione contenuta nell'Allegato 3.
- H. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- I. Documentazione fotografica inerente le aree interne ed esterne alla struttura turistico-ricettiva nelle quali si realizzano gli interventi.
- L. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.
(in caso di interventi edili)
- M. Permesso di costruire, oppure:
-richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
oppure:
-segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a SCIA.
- N. Progetto preliminare per opere edili, fabbricati, sistemazioni interne ed esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- O. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti, ove pertinenti con la tipologia degli interventi previsti, comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

II PARTE –PROCEDURE

Articolo 15 -Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi. Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP. La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese. Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07. Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

2. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino

(fax 011/4325651) .

b) Presentazione delle domande di aiuto Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

-tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale; *oppure* -in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina: **http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml** (cliccare il *link*: "piano di sviluppo rurale –accedi"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 16.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda, dovrà essere trasmesso al **GAL Montagne Biellesi** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Via Bassetti 1 – 13866 – Casapinta (BI)

entro **5** giorni lavorativi dalla data di invio telematico, cioè entro il **07 03 2013** .

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Diversificazione in attività non agricole – Sostegno agli agriturismi*", oltre all'indicazione della misura di riferimento ("*Misura 311*").

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, **ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.**

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al

completamento dell'iter amministrativo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, dovranno fare riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Articolo 16 -Termini di presentazione delle domande

- 1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 30/11/2012 e fino al 28/02/2013** (termine ultimo per l'invio telematico) ed entro le ore 12.00 del **07/03/2013** deve essere consegnata la domanda cartacea.
- 2 La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.
- 3 Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa (con i relativi allegati cartacei) deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Articolo 17 -Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

- 1 Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2 I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 -Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando

questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella

presente sul documento di riconoscimento allegato;

-presenza del codice fiscale / partita IVA.

- 1 In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.
- 2 L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.
- 3 Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

Articolo 19 -Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

- 1 Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
 - a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsto dal presente bando pubblico
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.
 - b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

Inoltre:

- 1 Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
 - 2 La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.
 - 3 Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.
 - 4 Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.
 - 5 Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:
 - comunicare l'accettazione del contributo;
 - trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.
- L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.
- 6 L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 31.
 - 7 I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
 - 8 Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 9 del presente bando.

Articolo 20 -Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 -Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Montagne Biellesi, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 22 -Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 -Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

- 1 Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati **dopo** la data di invio della domanda in forma telematica, qualora ritenuti ammissibili.
- 2 Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
- 3 Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.
- 4 I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 -Termini di ultimazione degli interventi

- 1 Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto finanziamento da parte del GAL, salvo proroghe motivate che dovranno essere richieste formalmente ed accettate dal GAL stesso.
- 2 Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

Articolo 25 -Esclusioni particolari

- 1 Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
 - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
 - abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).
- 2 Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 -Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi

- 1 I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:-10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;-5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.
- 2 Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salva la possibilità di richiedere varianti come specificato al successivo art. 28 e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere sottoposte a valutazione del GAL.

- 3 Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.
- 4 Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 27 -Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi - restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo, **compreso il mancato rispetto degli impegni assunti attraverso l'Adesione al progetto "Sistema degli operatori turistici dell'area GAL" (Allegato A.2 al presente bando)**

all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 28 -Adattamenti tecnico-economici

- 1 L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.
- 2 Sono fatte salve:
 - la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per

renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;

- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.

Le ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche e non contengano nuove voci di spesa rispetto al progetto approvato. Tale adattamento tecnico-economico deve:

- essere preventivamente autorizzato dal GAL;
- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 2 "Qualità dell'accoglienza", come definita nell'ambito del PSL del GAL;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato ;
- confermare la redditività degli investimenti. L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso nè contenere nuove voci di spesa rispetto al progetto approvato.

3 In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4 L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

Articolo 29 Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione

eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non è possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura originale.

Articolo 30 -Controlli

- 1 La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.
- 2 Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
- 3 Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL
- 4 I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 31 -Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

Come previsto dal REG 679/2001 in deroga all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 65/2011, gli Stati membri, su richiesta, possono versare un **anticipo** ai beneficiari del sostegno all'investimento. Le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione pari al 50% del contributo concesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti. Per liquidare l'anticipo deve essere presente la seguente documentazione:

- Domanda di pagamento dell'anticipo (presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea);
- Fidejussione bancaria od assicurativa: La fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte dell'ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando l'ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

- 1 Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, allegate dell'atto di liquidazione del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione

probante. Gli originali saranno annullati al momento della visita in situ o del controllo in loco.

2 Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti. Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato B); - Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 32 -Controlli ex-post

1 Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

2 I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

3 Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 33 -Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 34 -Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili presso la sede del GAL Montagne Biellesi, Via Bassetti 1 – CASAPINTA negli orari verificabili nel sito www.montagnebiellesi.it

Articolo 35 -Disposizioni finali

- 1 Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
- 2 **Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.**
- 3 Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al PSL del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.montagnebiellesi.it
- 4 Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il Foro di Biella.

Articolo 36 -Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL. Verrà dato avviso della pubblicazione tramite avviso inviato:

- ai Comuni facenti parte dell'area GAL
- ai Soci pubblici e privati del GAL Montagne Biellesi
- quale comunicato stampa alle testate locali: Il Biellese, Eco di Biella, La Provincia, La Stampa